

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO: IL PARERE DELLA RGS.

Commento al parere della Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n. 257831 del 18 dicembre 2018

Di Salvatore Cicala

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato di recente un interessante parere rilasciato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in ordine alle risorse per il finanziamento del salario accessorio.

Il parere in questione (protocollo n. 257831 del 18 dicembre 2018⁵) affronta due delicate questioni:

- nella prima parte viene approfondita la questione dell'armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province transitato ad altre pubbliche amministrazioni, con conseguente adeguamento dei fondi;
- nella seconda parte, invece, vengono riepilogate tutte le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dal limite di spesa del trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, con riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali.

1. Armonizzazione del trattamento accessorio

La Ragioneria generale dello Stato, dopo aver premesso che l'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017⁶ (cosiddetta "legge di bilancio 2018") ha disapplicato la previgente disciplina transitoria in materia di trattamento accessorio del personale prevista dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014, fornisce le seguenti indicazioni:

⁵ <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Ordinament/Tematiche-in-materia-di-personale-degli-enti-locali/20181218/quesito-Lombardia.pdf>

⁶ 800. *Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.*

1. le amministrazioni possono incrementare i fondi, anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, limitatamente alla sola differenza eccedente tra il numero delle unità di ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio;
2. la quantificazione del predetto eventuale incremento va calcolata sulla base del differenziale, riferito all'anno 2016, tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione e ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza;
3. la possibilità di integrazione dei fondi è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei parametri di virtuosità finanziaria, come individuati dall'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017;
4. gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione destinataria di tale personale; le sole regioni, in alternativa alla predetta copertura a valere e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali e fermo restando il rispetto dei parametri individuati dall'art. 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 75/2017, possono provvedere agli oneri derivanti dall'incremento dei fondi, a valere con risorse proprie garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Voci escluse dal limite del trattamento accessorio

I tecnici della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di criteri interpretativi formulati dal dicastero e dalla magistratura contabile in materia, riassumono le voci da escludere nel computo della limitazione al trattamento accessorio recate dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Per comodità espositiva abbiamo predisposto una tabella con le indicazioni fornite:

	Voce	Riferimento
1.	risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente	Relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017
2	economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente se previste dal rispettivo CCNL	Relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017
3	incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016	Corte dei Conti- Sezione delle autonomie deliberazione n. 6/2018
4	compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all'art. 9, del decreto legge n. 90/2014	– Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n. 51/2011, – Relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017
5	compensi ISTAT	– Circolare MEF-RGS n. 16/2012, – Relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, – Corte dei Conti - Sezione delle autonomie deliberazione n. 13/2015
6	sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997	– Circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, – Relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, – Corte dei Conti - Sezioni Riunite con deliberazione n. 7/2011; – Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 21/2014; n. 23/2017. Su tale tipologia è intervenuta recentemente la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 105/2018, la quale ha espresso un orientamento favorevole limitatamente ai rapporti con soggetti privati;
7.	fondi di derivazione dell'Unione europea	– Circolare MEF-RGS n. 16/2012; – Relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017;

		– Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 26/2014, n. 20/2017, e n. 23/2017;
8.	piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011	– Corte dei Conti - Sezione di controllo per la regione Veneto deliberazione n. 513/2012; – Sezione di controllo per la regione Lombardia deliberazione n. 324/2014; – Sezione di controllo per la regione Emilia Romagna deliberazione n. 136/2017; – Relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017
9.	prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3-bis, del decreto legge n. 50/2017	Nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2018., la quale ha chiarito che essendo tali risorse " <i>.. neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale e, segnatamente, l'art. 1, commi 557 - 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.</i> " Giova segnalare che, invece, rientrano nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, gli incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex art. 208 Codice della Strada, come indicato dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 257/2012; Sezione di controllo per il Lazio con deliberazione n. 222/2014; Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 30/2018.
10.	armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego trasferito alle Regioni con conseguente adeguamento	art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
11	armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, con conseguente adeguamento di fondi, subordinatamente alla sussistenza di specifiche condizioni,	art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
12	risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica,	Corte dei Conti - Sezione delle autonomie deliberazione n. 19/2018

Vi rammentiamo che il parere in esame è stato rilasciato dalla Ragioneria generale dello Stato il 18 dicembre 2018 pertanto, non tiene conto di alcuni interventi normativi (quale l'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145⁷ e l'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12⁸) e dei chiarimenti della magistratura contabile (come la deliberazione n. 5/SEAUT/2019/QMIG depositata il 9 aprile 2019, della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti⁹) successivi a tale data.

⁷ Si veda: Mario Ferrari, "Le nuove deroghe all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017" *Personale News*, n. 1/2019, pp. 5-12

⁸ Si veda: Mario Ferrari, "Gli incrementi dell'accessorio dei titolari di posizione organizzativa" *Personale News*, n. 4/2019, pp. 7-12;

⁹ Si veda: Lorenzo Marinoni, "Art. 208 del codice della strada, salario accessorio e straordinario" *Personale News*, n. 9/2019, pp. 4-8